



Città metropolitana  
di Venezia

## **DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DELLA PROPOSTA DI STATUTO METROPOLITANO DA SOTTOPORRE ALLA CONFERENZA METROPOLITANA**

### **Art. 1 Presidenza**

1. Il Sindaco metropolitano (di seguito semplicemente anche “Presidente”) presiede il Consiglio e ne assicura il buon andamento dei lavori, facendo osservare le presenti norme nell’ambito del procedimento per l’adozione della proposta di Statuto metropolitano da sottoporre alla Conferenza metropolitana. Il Sindaco metropolitano è considerato componente del Consiglio a tutti gli effetti previsti dalla presente regolamentazione.
2. Il Presidente introduce e definisce le questioni e le modalità sulle quali si discute e si vota e ha facoltà di prendere la parola in qualsiasi momento. Stabilisce la durata e conclusione della seduta, con eventuale rinvio dei punti ancora da discutere a successiva data; stabilisce altresì le eventuali temporanee sospensioni dei lavori e le relative riprese.
3. In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Consigliere presente che ha conseguito la maggiore cifra individuale ponderata.
4. Su ogni questione attinente lo svolgimento delle sedute consiliari, che non sia già disciplinata dalla legge o dalle presenti norme, decide il Presidente. Qualora uno o più Consiglieri si oppongano alle decisioni del Presidente, presentano mozione d’ordine e la illustrano per non più di tre minuti. Sulla mozione si esprimono, oltre al proponente, solo un consigliere per lista, per non più di tre minuti; subito dopo il Consiglio si determina, votando al momento.

### **Art. 2 Convocazione**

1. La convocazione del Consiglio è disposta dal Presidente e viene inviata ai Consiglieri, unitamente al testo dello Statuto da approvare, almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta, alla casella di posta elettronica loro assegnata dall’Ente, anche non certificata. L’avvenuta spedizione alla casella di posta così individuata costituisce presunzione di conoscenza.
2. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno nove consiglieri ed il Sindaco metropolitano. In qualsiasi momento dell’adunanza, ciascun componente può richiedere la verifica del numero legale, nel qual caso viene disposta dal Presidente mediante appello nominale. Qualora dalla verifica risulti che il numero dei presenti è inferiore a quello previsto per la validità della seduta, il Presidente può sospenderla per il tempo massimo di un’ora, ovvero scioglierla e rinviare la trattazione degli argomenti ad una nuova seduta.
3. Ogni Consigliere può presentare emendamenti al testo di Statuto inviato con la convocazione, depositandoli presso la segreteria generale della Città metropolitana o trasmettendoli via e-mail alla casella di posta istituzionale indicata dall’ente, entro il giorno precedente quello fissato per la seduta del Consiglio. Gli emendamenti presentati successivamente, anche in corso di seduta,

possono essere discussi solo previo voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio.

4. Salvo che, a seguito del relativo parere di regolarità tecnica, siano dichiarati inammissibili, perché contrari a norme di legge od improcedibili per difformità alla presente regolamentazione, gli emendamenti vanno comunque votati, salvo siano ritirati dal o dai presentatori in qualsiasi momento, prima del voto.

### **Art. 3 Ordine dei lavori, inizio delle sedute e discussione**

1. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano presenti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiara deserta la seduta.
2. Il Presidente, od il Consigliere da questi delegato, presenta il testo statutario depositato, per articolo o gruppi di articoli, dedicando al singolo articolo o gruppo non più di cinque minuti.
3. A partire dall'illustrazione del presentatore, i Consiglieri prenotano il proprio eventuale intervento presso gli addetti alla segreteria, che li registrano nell'ordine.
4. Ogni consigliere può intervenire sul singolo articolo o gruppo di articoli una sola volta, in base all'ordine di prenotazione, e per non più di tre minuti. Ove il Consigliere sia unico o primo firmatario di emendamenti, può intervenire per non più di cinque minuti, anche per la loro presentazione.

### **Art. 4 Votazioni**

1. Conclusa la discussione sui singoli articoli e loro eventuali emendamenti, il Presidente ne annuncia la votazione.
2. Prima della votazione sul singolo articolo o gruppo di articoli, si pongono in votazione gli emendamenti. Qualora siano presentati più emendamenti ad uno stesso testo, vengono posti in votazione dapprima quelli soppressivi, quindi quelli sostitutivi e, infine, quelli aggiuntivi. I sub emendamenti sono votati prima di quello principale.
3. Concluse le votazioni sui singoli articoli e loro eventuali emendamenti, il Presidente invita alle dichiarazioni di voto sull'intero testo statutario, per non più di cinque minuti.
4. Concluse le dichiarazioni di voto di cui al precedente comma, il Presidente pone ai voti il testo completo dello Statuto risultante a seguito delle votazioni sui singoli articoli o gruppi di articoli; su tale testo non sono ammessi emendamenti.
5. Il voto si esprime in forma palese, mediante appello nominale.
6. Il Consiglio delibera validamente con la maggioranza dei votanti. Gli astenuti e coloro che non partecipano al voto ma che rimangono in aula non vengono conteggiati tra i votanti ma concorrono a determinare il numero legale.
7. Qualora risulti parità di voti, la votazione è "senza esito" e può essere ripetuta nel corso della stessa seduta; nel caso persista la parità di voti, il relativo testo verrà sottoposto all'esame del Consiglio nel corso di una successiva seduta e per un'unica altra volta, salvo il suo ritiro da parte del proponente.